

Massimo del Pozzo

GLI ABUSI LITURGICI:
NATURA, STORIA E RIMEDI

Saggi per la fondazione giusliturgica del problema

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 45

STUDI

EDUSC

Prima edizione 2024

© Copyright 2024 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-240-1

INDICE

Abbreviazioni	9
INTRODUZIONE	11

PARTE I

LA CONFIGURAZIONE DELL'ABUSIVITÀ LITURGICA

Capitolo I

L'ABUSIVITÀ LITURGICA: UNA PIAGA ECCLESIALE DIFFUSA	17
1. La "sovrrabbondante" bontà del culto	17
2. La dimensione giuridica della liturgia	22
3. L'emersione di una deplorable deviazione celebrativa	26
4. Una fattispecie non ben classificata e codificata	29
4.1. Gli abusi liturgici nella legislazione canonica	30
4.2. Gli abusi liturgici nella dottrina canonistica e teologica	34
5. La possibile graduazione delle irriverenze	38
5.1. La responsabilità penale	39
5.2. L'invalidità	40
5.3. L'illegittimità	41
5.4. L'illiceità	42
5.5. La 'impietas'	42
5.6. L'irriverenza	44
6. La nozione di abuso liturgico in senso lato e in senso stretto	45

Capitolo II

L'INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA DELLA FIGURA DELL'ABUSO LITURGICO	49
1. Un tentativo ancora precario e provvisorio	49
2. L'improponibile categoria dell'abuso di diritto	51
3. Il bene giuridico liturgico	55

INDICE

4. L'istruzione 'Redemptionis Sacramentum': un punto di partenza obbligato nella lotta all'abusività	59
5. L'abuso liturgico come usurpazione del patrimonio comune	64
6. I possibili elementi caratterizzanti della nozione	67
6.1. L'elemento oggettivo: la frequenza e costanza del comportamento	67
6.2. L'elemento soggettivo: la coscienza o la colpa della trasgressione	70
6.3. La qualificazione dei soggetti della relazione	72
7. La radicalità dell'ingiustizia	74
7.1. La contraffazione del bene	75
7.2. La diffusione delle condotte	76
7.3. La percezione e valutazione sociale	78
8. Il problema formativo e deontologico	79

PARTE II L'ESPERIENZA DELL'ABUSIVITÀ LITURGICA

Capitolo III

UNA PIAGA ANTICA E COSTANTE	85
1. Un'analisi molto parziale e limitata	85
2. Le deviazioni dell'ortoprassi celebrativa nei primi secoli	88
3. L'ignoranza e la perdita di fervore nel popolo di Dio	93
4. La correttezza celebrativa nella canonistica classica	96
5. L'attenzione e le misure del Concilio di Trento	100
6. Il rigore della teologia sacramentaria	105
7. I limiti del giuridismo e del rubricismo alle soglie del movimento liturgico	108

Capitolo IV

L'ACUTIZZAZIONE RECENTE DELL'ABUSIVITÀ LITURGICA	113
1. L'illuminazione liturgica conciliare	113
2. Le virtualità e le criticità nello svolgimento della riforma liturgica	117
3. L'antigiuridicità postconciliare	122
4. La preoccupazione di S. Giovanni Paolo II	129
4.1. Il magistero pontificio	131
4.2. Gli interventi pontifici	136
5. La prosecuzione dell'impegno tutorio	139
6. L'instabilità attuale dell'osservanza celebrativa	144

INDICE

PARTE III
LA CURA DELL'ABUSIVITÀ LITURGICA

Capitolo V

I RESPONSABILI DELLA CUSTODIA DEL CULTO	151
1. L'interesse comune del popolo di Dio alla correttezza celebrativa	151
2. La responsabilità e la vigilanza diffusa dei fedeli	153
3. La funzione tutoria qualificata	157
4. Le diverse sfere di intervento	160
4.1. L'impegno parrocchiale	160
4.2. L'impegno diocesano	164
4.3. L'impegno sovradiocesano	169
4.4. L'impegno centrale	171
5. L'estensione della vigilanza richiesta	174
6. Il coinvolgimento sociale nella bontà celebrativa	178

Capitolo VI

LE FORME DI INTERVENTO CORRETTIVO	181
1. Lo spirito della correzione ecclesiale	181
2. Una mentalità giuridica non giuridicista	184
3. Il diritto di petizione dei fedeli	190
4. La logica classificatoria dei rimedi	196
5. I livelli d'intervento dell'autorità	200
5.1. L'intervento disciplinare	201
5.2. L'intervento amministrativo	205
5.3. L'intervento penale	208
6. La formazione giusliturgica e l'adempimento del debito	211

EPILOGO	215
---------	-----

Indice degli autori	217
---------------------	-----

ABBREVIAZIONI

AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
AS	CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, <i>Dir. Apostolorum successores</i> , 22 febbraio 2004
ap.	apostolico/a
art.	articolo
can.	canone (si presume il riferimento al Codice vigente)
CCE	<i>Catechismus Catholicae Ecclesiae</i>
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> (1990)
CD	Decr. <i>Christus Dominus</i>
CIC 17	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1917
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1983
Com. Exeg.	<i>Comentario exegético al Código de Derecho Canónico</i> , coord. y dir. Á. Marzoa - J. Miras - R. Rodríguez-Ocaña, Eunsa, Pamplona 2002.
DCDDS	Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
DGDC	<i>Diccionario General de Derecho Canónico</i> , dir. y coord. J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano, I-VII, Aranzadi, Cizur Menor 2012.
Dz.	H. DENZINGER, <i>Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum</i> , a cura di P. Hünermann, EDB, Bologna 1995
Ead.	<i>Eadem</i>
Es. ap.	Esortazione apostolica
es.	esempio
Grat.	<i>Decretum Gratiani (Corpus iuris canonici)</i>
Id.	<i>Idem</i>
IGMR	<i>Institutio Generalis Missalis Romani</i>
Istr.	Istruzione

ABBREVIAZIONI

LEF	<i>Lex Ecclesiae fundamentalis</i>
Lett. enc.	Lett. enciclica
Lett.	Lettera
LG	Cost. dog. <i>Lumen gentium</i> (Concilio Vaticano II)
m. p.	Lett. ap. <i>motu proprio data</i>
n.	numero
OT	Decr. <i>Optatam totius</i> (Concilio Vaticano II)
PB	GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. <i>Pastor bonus</i> (sulla Curia Romana), 29 giugno 1988
PE	FRANCESCO, Cost. ap. <i>Praedicate Evangelium</i> (sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo), 19 marzo 2022
RS	CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. <i>Redemptionis sacramentum</i> , 25 marzo 2004.
S. Th.	<i>Summa Theologiae</i> (S. Tommaso d'Aquino)
SC	Cost. <i>Sacrosanctum Concilium</i> (Concilio Vaticano II)
VQA	GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. <i>Vicesimus quintus annus</i> , 4 dicembre 1988
X	<i>Liber Extra</i> (<i>Corpus iuris canonici</i>)

* Le abbreviazioni scritturistiche seguono quelle usuali della CEI

INTRODUZIONE

Gli abusi liturgici costituiscono un grave segno di malore e un'evidente ingiustizia nell'organismo ecclesiale e, in primo luogo, nel contegno dei ministri sacri. Il coinvolgimento in alcuni casi gerarchico rende ancor più triste e amara la constatazione di alcuni reiterati disordini celebrativi. La persistenza delle deviazioni e prevaricazioni nel cammino storico del popolo di Dio non può celare la serietà e penetrazione della minaccia che attenta attualmente al massimo bene della comunione, la liturgia e, spesso, proprio al suo cuore pulsante che è l'Eucaristia. La Chiesa nella sua veste istituzionale e magisteriale ha preso sempre più viva coscienza della questione e ha cercato di ovviarvi. Questa sentita piaga però non sembra ancora aver trovato una soluzione convincente e soddisfacente nella consapevolezza e nel costume della comunità cristiana. Le carenze nella formazione liturgica dei fedeli e nella sensibilità giuridica dei pastori incidono negativamente sull'osservanza liturgica e sulla vigilanza comune e condivisa. Il problema perciò non è tanto giuridico quanto formativo e motivazionale, ha comunque una forte connotazione giuridica. Il rispetto della dignità dei sacramenti e della fede del popolo di Dio dovrebbe scongiurare irrivenenze e arbitri. La scienza giuridica soprattutto nella sua tradizionale portata razionale, relazionale e solidale (giurealismo), non nella sminuente accezione legalistica imperante, concorre all'edificazione della comunità cristiana ed è un costitutivo intrinseco del bene comune liturgico.

In queste pagine, attraverso un approccio riflessivo e saggistico (il pensiero e le considerazioni personali prevalgono sui dati e sulle nozioni), si cerca di fondare e impostare un approccio al tema che non risponda solo alla denuncia dell'illegittimo e al ripristino dell'obbedienza ma possa contribuire anche ad assumere un'impostazione della giuridicità realista e partecipata. Non si cercano tanto gli strumenti tecnici e normativi quanto i beni e la pratica della giustizia nel culto.

La *struttura del testo* è molto semplice, segue la scansione: natura, storia, rimedi. La prima parte è dedicata alla *configurazione*, la seconda all'*esperienza* e la terza alla *cura* dell'abusività liturgica. Ciascuna parte esamina l'aspetto in due momenti distinti. Un approccio più consueto avrebbe consigliato forse di premettere la trattazione storica a quella esplorativa, ci è parso però che l'assenza di una chiara determinazione della fattispecie consigli anzitutto l'individuazione dei tratti salienti della figura.

Il *contrasto agli abusi* coincide in buona parte con la *presa di coscienza della sua valenza e offensività*. Al punto di partenza della crescente emersione delle deviazioni celebrative, segue un breve esame normativo e dottrinale dei termini della questione che induce a sviluppare una *nozione di abuso in senso stretto*. L'*individuazione tipologica della figura* prende così spunto dai concetti di bene giuridico e di abuso e dalle indicazioni di *Redemptionis Sacramentum* per indagare i principali tratti della fattispecie (l'elemento oggettivo, quello soggettivo e la qualificazione dei soggetti della relazione) e la radicalità dell'ingiustizia. Il tentativo proposto è costruttivo e propositivo e richiede ovviamente un maggior confronto e approfondimento critico.

La *parte storica* non ha la pretesa di esplorare compiutamente il passato (si è preferito appunto parlare di esperienza), vuole offrire una *panoramica e un inquadramento meditato della tematica*, anche per evitare miopie e allarmismi. Le misure tridentine, ad esempio, suggellano una chiara coscienza degli abusi e della necessità di un maggior rigore disciplinare. L'accenno alla risalenza della piaga aiuta anche a comprendere che talune disfunzioni del passato (si pensi al casuismo morale-sacramentale, al rubricismo e al giuridismo) hanno dato luogo per reazione ad alcune delle presenti anomalie. L'attenzione principale comunque è rivolta all'*antigiuridicità postconciliare*, alla viva preoccupazione di S. Giovanni Paolo II e alla prosecuzione dell'impegno da parte dei suoi successori. Il magistero e gli interventi pontifici evidenziano la piena *attualità del problema* e i sentiti *limiti nell'ortoprassi celebrativa*.

L'*ultima parte* è quella più pratica e operativa. Si concentra sui *soggetti* e sui *mezzi dell'intervento correttivo*. L'interesse comune del popolo di Dio determina una vigilanza diffusa dei fedeli, purtroppo ancora molto scarsa e precaria. L'assetto gerarchico determina però una funzione tutoria qualificata articolata in tre sfere: parrocchiale, diocesana e centrale (cui si aggiunge la considerazione dell'influenza sovradiocesana). *Fon-*

damentale è la responsabilità episcopale; la Cost. ap. *Praedicate Evangelium* ha voluto sottolineare proprio il compito essenziale e insostituibile dei Vescovi in linea con gli insegnamenti conciliari. Da un canto il coinvolgimento sociale, dall'altro, l'estensione qualitativa della vigilanza sono le mete di un sistema di controllo maturo. Le forme di intervento correttivo partono dal chiarimento circa lo spirito della correzione ecclesiale e il completo superamento di una mentalità giuridicista («Il giuridismo – affermava Bouyer – non è il diritto ma la sua caricatura. [...] il diritto, correttamente compreso, è la giustizia applicata alle situazioni concrete») per esplorare le misure disciplinari, amministrative e penali percorribili. La correzione più che dagli strumenti dipende dalla sensibilità deontologica, dalla formazione giusliturgica e da un vero atteggiamento pastorale. Anche l'assenza di un sistema disciplinare efficiente e consolidato tuttavia è una remora all'emenda delle scorrettezze.

Il breve *Epilogo* finale insiste sulla cultura del bene giuridico e della giustizia culturale, ribadendo l'importanza della coscienza della minaccia, dell'incentivo alla formazione e motivazione degli agenti e dell'elaborazione di una adeguata concezione giusliturgica.

Tutti i saggi raccolti in questo volume sono *inediti*. La falsariga della struttura è, in parte, riconducibile alla precedente rapida trattazione in *La giustizia del culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa* (cfr. Lez. XVIII), si tratta comunque di un'esposizione originale e innovativa. Per quanto vi siano molti rinvii e intrecci argomentativi, i saggi possiedono una propria autonomia e conclusione (anche nella confezione dell'apparato critico), si giustificano pertanto alcune inevitabili ripetizioni o sovrapposizioni. Le citazioni e i riferimenti, per quanto abbondanti, non hanno alcuna pretesa di completezza e rimandano ad altri studi o apporti soprattutto in riferimento alle questioni propriamente liturgiche. La bibliografia canonistica specifica peraltro è abbastanza contenuta e limitata. Si ribadisce che l'intento di queste pagine è prevalentemente *dialogico e formativo*: cercare di avviare una proficua linea di ricerca e motivare un'efficace reazione ecclesiale. Anche il taglio prescelto non disdegna quindi *considerazioni deontologiche, epistemologiche e pastorali*.

Un sentito ringraziamento è dovuto alla disponibilità e all'attenzione del prof. Errázuriz, le sue indicazioni e osservazioni hanno offerto un confronto e uno stimolo per la concezione ed elaborazione del presente volume.

PARTE I

LA CONFIGURAZIONE DELL'ABUSIVITÀ LITURGICA

CAPITOLO I

L'ABUSIVITÀ LITURGICA: UNA PIAGA ECCLESIALE DIFFUSA

1. LA "SOVRABBONDANTE" BONTÀ DEL CULTO

«Sembra sia venuto il tempo di ritrovare il grande soffio che spinse la Chiesa nel momento in cui la costituzione "Sacrosanctum Concilium" fu preparata, discussa, votata, promulgata e conobbe le prime misure di applicazione. Il grano fu seminato: esso ha conosciuto il rigore dell'inverno, ma il seme ha germogliato, è divenuto un albero. Si tratta, in effetti, della crescita organica di un albero tanto più vigoroso, quanto più profondamente spinge le radici nel terreno della Tradizione (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 23)»¹. S. Giovanni Paolo II nel 25° anniversario della Costituzione conciliare sulla liturgia tracciava un bilancio dell'applicazione della riforma liturgica e invitava a recuperare l'afflato spirituale che mosse i padri conciliari ad approvare un testo tanto innovativo e audace². Il grande Papa polacco, con lin-

¹ S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Vicesimus quintus annus*, 4 dicembre 1988 [= VQA], n. 23. Non si riporta la localizzazione cartacea di questo ed altri documenti agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va.

² La Cost. *Sacrosanctum Concilium* può essere considerata come il felice esito o sbocco del movimento liturgico. «Che il documento sulla liturgia fosse il primo risultato dell'assemblea conciliare forse fu ritenuto da alcuni un caso. Tra tanti progetti, il testo sulla sacra liturgia sembrò essere quello meno controverso, e, proprio per questo, capace di costituire come una specie di esercizio per apprendere la metodologia del lavoro conciliare. Ma senza alcun dubbio, ciò che a prima vista può sembrare un caso, si è dimostrata la scelta più giusta, anche a partire dalla gerarchia dei temi e dei compiti più importanti della Chiesa. Iniziando, infatti, con il tema della "liturgia" il Concilio mise in luce in modo molto chiaro il primato di Dio, la sua priorità assoluta» (BENEDETTO XVI, *Udienza generale*, 26 settembre 2012).

guaggio poetico («il grano [...] ha conosciuto il rigore dell'inverno»), non nascondeva i limiti e le difficoltà del cammino di rinnovamento intrapreso. Più della constatazione amara delle incomprensioni e degli autentici stravolgimenti («Applicazioni errate»³) comunque pare indicativa la linea dello slancio ideale e dell'organicità e profondità dell'auspicata crescita⁴. Un discorso sull'abusività liturgica, pur senza ingenuità e smemorate chiusure o miopie, non può che partire dalla bontà e positività dell'opera di rivisitazione e sviluppo del patrimonio liturgico. L'oscurità e perniciosità degli abusi non cancella dunque il fulgore della luce.

Il culto cristiano procede sempre dall'“eccedenza” del dono della grazia⁵. La salvezza e misericordia infatti sono stati concessi con profusione e magnanimità. I meriti di Cristo sono stabili e acquisiti e non ammettono ripensamenti o limitazioni⁶. L'economia sacramentale, che costituisce il cuore della liturgia, attesta proprio l'oggettività e l'irrevocabilità dell'amore divino donato e comunicato nel mistero pasquale⁷. Anche le carenze e le insufficienze umane normalmente offuscano e sfigurano la qualità e la bellezza dei riti ma non giungono a intaccare il valore dei segni. Il pregiudizio concerne soprattutto l'immagine e l'efficacia comunitaria dell'azione sacra. Una volta però che la *lex gratiae*, pur discostandosi dalla rigida ritualità veterotestamentaria, è stata trasmessa e regolamentata autoritativamente nella comunità credente la deroga o l'inosservanza celebrativa tradisce la fedeltà al mandato trinitario e impoverisce soggettivamente la fruizione del tesoro celeste⁸. Ogni consapevole usurpazione o violazione rituale si

³ VQA, n. 13.

⁴ In questa linea si inserisce anche FRANCESCO, Lett. ap. *Desiderio desideravi* (sulla formazione liturgica del popolo di Dio), 29 giugno 2022.

⁵ Cfr. *Rm* 5,20-21; *Gv* 1,16-17.

⁶ «L'efficacia dei sacramenti si fonda sui meriti di Cristo e perciò è oggettiva, *ex opere operato*, supposta la validità del segno e l'adeguata disposizione del soggetto. Dire *ex opere operato* equivale a dire *ex meritis Christi*. Meriti sovrabbondanti, preesistenti al sacramento, titolo *perfecte de condigno*, vale a dire in stretta e perfetta giustizia, che conferisce un'efficacia infallibile all'azione di Cristo» (J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «*Ius Ecclesiae*», 17 [2005], p. 641).

⁷ Cfr. A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, Edusc, Roma 2011, pp. 165-168.

⁸ «Ad 2°. Prima della promulgazione della legge i giusti erano istruiti sul modo di prestare il culto a Dio da un'ispirazione interiore, e gli altri li imitavano. In seguito invece gli uomini furono istruiti in ciò da precetti formulati esternamente, che è

trasforma così in una forma di falsificazione e indebita manipolazione⁹. L'edificante reazione all'ingiustizia culturale non può però trasformarsi in una prevenzione ideologica e strumentale nei confronti delle aperture del riordino conciliare¹⁰. La denuncia degli abusi non può essere mai un motivo che sminuisca l'uso e la pratica sacramentale¹¹.

In *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa* il beato Rosmini individua i principali mali che attanagliano il corpo mistico di Cristo a metà ottocento¹². La rilettura dell'opera mostra tutta l'attualità e penetrazione del pensiero rosminiano¹³. Benché l'esposizione riguardi in generale la missione evangelizzatrice della Chiesa, le prime due piaghe (la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto e l'insufficiente educazione del clero) costituiscono tendenze abbastanza radicate nel cammino storico del popolo di Dio, con un persistente riscontro proprio nell'ambito liturgico. Queste istanze troveranno d'altronde un confronto e

peccaminoso trasgredire. Ad 3°. Le varie consuetudini esistenti nella Chiesa per il culto divino non ripugnano in alcun modo alla verità. Esse perciò vanno conservate, ed è illecito trasgredirle» (S. Th., II-II. q. 93, a. 1°).

⁹ «Et ideo cultum continens falsitatem non pertinet proprie ad Dei invocationem que salvat» (*ibid.*, ad 1).

¹⁰ «Mi addolorano allo stesso modo gli abusi di una parte e dell'altra nella celebrazione della liturgia. Al pari di Benedetto XVI, anch'io stigmatizzo che "in molti luoghi non si celebra in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura venga inteso come un'autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale porta spesso a deformazioni al limite del sopportabile". Ma non di meno mi rattrista un uso strumentale del *Missale Romanum* del 1962, sempre di più caratterizzato da un rifiuto crescente non solo della riforma liturgica, ma del Concilio Vaticano II, con l'affermazione infondata e insostenibile che abbia tradito la Tradizione e la "vera Chiesa". [...] Dubitare del Concilio significa dubitare delle intenzioni stesse dei Padri, i quali hanno esercitato la loro potestà collegiale in modo solenne *cum Petro et sub Petro* nel concilio ecumenico, e, in ultima analisi, dubitare dello stesso Spirito Santo che guida la Chiesa» (FRANCESCO, *Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il m. p. Traditionis custodes sull'uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, 16 luglio 2021).

¹¹ «Nessuna parte va penalizzata anche se in passato ha creato dei problemi: l'abuso non toglie l'uso» (S. ROSSO, *Un popolo di sacerdoti. Saggio di liturgia fondamentale*, LAS, Roma 1999, p. 20).

¹² Cfr. A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, a cura di A. Valle, Città Nuova, Roma 1981.

¹³ Il saggio individua mali presenti con un contenuto profetico e prospettico della situazione della Chiesa.

una risposta nel c. d. movimento liturgico¹⁴. In un certo senso si può ritenere che queste lacerazioni siano alla base anche dell'abusività culturale. La distinzione e separazione netta tra stato clericale e ruolo popolare ha ingenerato una sorta di appropriazione dei sacri misteri e un'estraniamento dei fedeli dal culto pubblico¹⁵. La soggezione e la passività popolare aprono la strada pure alle prepotenze e prevaricazioni ministeriali¹⁶. L'altro sentito male delineato (la carenza della formazione del clero) evidenzia le mancanze nella propensione evangelizzatrice e pastorale. L'inclinazione giurisdizionale e organizzativa del clero nel secondo millennio avrebbe allontanato i chierici dalla priorità della loro missione¹⁷. L'adeguata formazione liturgica e l'intelligenza del mistero culturale è chiaramente la premessa per prevenire e scongiurare ogni arbitrarietà celebrativa. Al di là della suggestiva evocazione letteraria, anche nel contesto attuale esistono ferite profonde e lancinanti nel corpo ecclesiale. Una caratteristica della ferita causata da un processo patologico è la suppurazione e il sanguinamento cui

¹⁴ Cfr. M. GARRIDO BONAÑO, *Grandes maestros y promotores del Movimiento litúrgico*, BAC, Madrid 2008; R. GUARDINI, P. PARSCH, PIO XII, *Líneas básicas del movimiento litúrgico*, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 1996; B. NEUNHEUSER, S. MARSILI, M. AUGÉ, R. CIVIL, *Anàmnesis. 1. La Liturgia, momento della storia della salvezza*, Marietti, Genova rist. 1991 (1979¹), pp. 11-30.

¹⁵ «Ma se per queste due calamità Iddio permise che la Chiesa sua fosse vulnerata di sì larga piaga, quale è la divisione nelle funzioni del Culto della plebe cristiana dal sacerdozio, sarà ella insanabile una tal piaga? Sarà vero che quella plebe, che nel tempio del Signore per la primitiva istituzione non è solo spettatrice ma attrice in gran parte, non debba conservare appena se non una presenza materiale?» (A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, Cap. I, n. 20, <https://it.wikisource.org>).

¹⁶ La logica autoritaria ed escludente limita la partecipazione e preclude la coscienza critica.

¹⁷ «22. La predicazione e la liturgia erano ne' più bei tempi della Chiesa le due grandi scuole del popolo cristiano. La prima ammaestrava i fedeli colle parole; la seconda colle parole insieme e co' riti; e fra questi, principalmente con quelli a cui il loro divino Istitutore aggiunse particolari effetti sopra natura, cioè a dire il Sacrificio ed i Sacramenti. [...] 24. Ed egli è più deplorabile, che non paia a prima giunta, un tale mancamento di acconcia preparazione in coloro che si ascrivono al Clero per ricevervi l'educazione di sacerdoti. Perocchè non si può edificare dove non vi ha terren sodo, massime trattandosi di una dottrina come quella del prete cattolico, che suppone necessariamente il cristiano; giacchè il cristiano non è il primo grado del sacerdozio. [...]» (A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, Cap. II, <https://it.wikisource.org>).

si associa la viva percezione del dolore e dell'afflizione¹⁸. Gli abusi liturgici, a prescindere dalla loro diffusione e insistenza, colpiscono il cuore stesso dell'organismo salvifico e sfigurano il volto della sposa di Cristo. Il problema più serio è che l'abusività culturale rischia di infettare le radici e la linfa vitale dell'albero del regno¹⁹.

Il riconoscimento di alcuni germi di infezione e di contagio non deve però compromettere il *giudizio complessivo circa la fecondità del bene liturgico* e la *fiducia nei confronti della preposizione istituzionale*²⁰. Al di là della fede e della visione soprannaturale, la correttezza celebrativa non è certo una pia illusione o una remota aspirazione. L'agire retto dei pastori si impone sulle deviazioni e sugli sbandamenti dottrinali e disciplinari del clero²¹. La scristianizzazione della società e l'ignoranza religiosa non privano peraltro il popolo di Dio del gusto del mistero e dell'attrazione nei confronti della santità²². Residua sempre una forte sensazione e percezione verso il sacro. Anche il ruolo dell'autorità non è indolente e passivo, come magari nel passato più prossimo, ma sembra abbastanza fermo e motivato. Il problema degli abusi insomma esiste e non accenna a placarsi, non pare tuttavia drammatico e disperato. L'adempimento spontaneo della giustizia illumina e corrobora buona parte della ritualità cristiana²³. La bontà del culto dunque supe-

¹⁸ È interessante la definizione di "piaga" contenuta del *Vocabolario Treccani*: «Ferita, lesione, lacerazione che, prodotta da un trauma di varia natura o, più spesso, determinata da un processo patologico, si presenta su una parte del corpo (umano o animale) come una soluzione di continuità dei tegumenti esterni, coperta di tessuto di granulazione e spesso con secrezione di pus» (<https://www.treccani.it/vocabolario/piaga/>). L'espressione, come in questo contesto, è adoperata spesso in senso allegorico o figurato.

¹⁹ Cfr. *Mt* 13,31-32.

²⁰ Circa la pienezza dei mezzi di salvezza della Chiesa, cfr. anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, nn. 2-3, 29 giugno 2007; S. BILLI, *Il mistero della Chiesa una. Subsistit in, interpretazioni teologiche e prospettive*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2014; F.J. LÓPEZ ARMAS, *La eclesiología sacramental, clave hermenéutica para el "subsistit in" de Lumen Gentium 8. Génesis de la fórmula y recepción en la reflexión teológica postconciliar*, Ediciones Monte Casino, Zamora 2019.

²¹ Cfr. M. DEL POZZO, *La disciplina del clero. Virtualità e criticità nella società secolarizzata*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, pp. XIII, 413-414.

²² La santità in tutte le sue manifestazioni rinvia sempre al principio divino, cfr. *Mc* 10,18.

²³ L'adagio secondo cui fa più rumore un solo albero che cade dell'intera foresta che cresce descrive anche la silenziosa fecondità dell'adempimento spontaneo di ciò che è giusto.

ra enormemente, non solo oggettivamente ma anche operativamente, le violazioni di alcuni ministri e fedeli. La soluzione di questa, come di altre preoccupazioni, è legata soprattutto all'incremento di un genuino senso della venerazione e dell'adorazione.

2. LA DIMENSIONE GIURIDICA DELLA LITURGIA

L'abusività liturgica manifesta patentemente le minacce e i danni derivanti dall'antigiuridicità postconciliare²⁴. Alla *radice del problema* c'è un'equivoca percezione della valenza perfettiva della giustizia. Alcune concezioni contemporanee della liturgia manifestano riserve e prevenzioni nei confronti dell'apporto giuridico²⁵. La riappropriazione del profondo senso teologico, ecclesiologico e antropologico del culto pare aver scalzato e superato non solo il precedente giuridismo e rubricismo (operazione proficua e necessaria) ma in generale la valenza costitutiva del diritto (ciò che è giusto) nel sacro. L'accusa di autoritarismo gerarchico e di controllo sociale ha portato in pratica a circoscrivere e ridimensionare, se non a disconoscere, la bontà della componente giuridica. L'antigiuridicità accorpa indebitamente diritto e norma secondo un riduzionismo positivisticò e legalistico²⁶. In tale prospettiva sfugge la *portata essenzialmente altruistica e solidale* dello *ius* (*id quod alteri debetur*²⁷). La chiave di volta del diritto invece non è la forza del potere o del comando ma la razionalità e la libertà della persona. La *lex gratiae*, al di là dell'affidamento e della responsabilità ministeriale, rispetta e consolida i legami umani²⁸. La giustizia è l'univoca forma di protezione della logica delle rela-

²⁴ Cfr. JAV. OTADUY, *Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell'interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in *Diritto e norma nella liturgia*, a cura di E. Baura, M. del Pozzo, Giuffrè, Milano 2016, pp. 59-110.

²⁵ Per un esame più approfondito della questione cfr. M. DEL POZZO, *Il ruolo e la portata del fattore giuridico nell'insegnamento contemporaneo della scienza liturgica. Riserve e prospettive di revisione*, in ID., *La dimensione giuridica della liturgia. Saggi su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 63-105, spec. pp. 68-85.

²⁶ Cfr. J-P. SCHOUPE, *Positivismo, normativismo e realismo giuridico nello ius ecclesiae*, «*Ius Ecclesiae*», 33 (2021), pp. 575-582.

²⁷ Cfr. J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de Filosofía del derecho*, Eunsa, Pamplona 2002, pp. 246-248 (*El sistema jurídico como sistema de deberes*).

²⁸ L'unione con Cristo mediatore consolida anche i vincoli di fraternità, cfr. A. VANHOYE, *Gesù Cristo il mediatore nella Lettera agli Ebrei*, Cittadella, Assisi 2007, pp. 107-137.

zioni sociali e della posizione anche del più debole. La comunione d'altronde è possibile solo ove regnino l'ordine e l'equità²⁹.

La percezione della *dimensione giuridica della liturgia* è essenziale per cogliere la portata della struttura celebrativa. Rito, *ethos* e diritto, tra l'altro, hanno un collegamento diretto nella logica dell'Alleanza³⁰. Interessa sottolineare però che l'influenza del fattore giuridico non concerne solo l'organizzazione della vita della comunità ma la configurazione stessa dei beni della comunione (parola, sacramenti e servizio della carità). La dimensione giuridica è pertanto *intrinseca e costitutiva* alla celebrazione del mistero pasquale. Anche la natura comunitaria e gerarchica della liturgia evidenzia i presupposti della valenza canonistica delle azioni sacre. Occorre ovviamente chiarire che lo *ius* coglie solo un aspetto parziale e limitato del fenomeno liturgico. La pregnanza della realtà (l'essere) è data ovviamente dal principio teologico-dogmatico-misterico. Anche i profili storico ed ecclesiologico concorrono considerevolmente alla conformazione e strutturazione dei riti. Le scienze pratiche modulano e regolano lo svolgimento del culto³¹. Il dover essere risponde quindi ad una pluralità di approcci distinti (liturgico, pastorale, spirituale, morale e giuridico), non tutto ciò che è doveroso è giuridico³². La giustizia però ha un'influenza significativa nella dinamica rituale. I gesti e le parole che configurano il culto ad esempio hanno un rilievo sensibile e relazionale che li dispone facilmente all'obbligatorietà intersoggettiva³³. Il *deficit* di sensibilità e formazione giuridica ba-

²⁹ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma 2013, pp. 355-364; Id., *Equidad canónica*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, dir. y coord. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, I-VII, Aranzadi, Cizur Menor 2012 [= DGDC], III, pp. 649-655.

³⁰ «Nell'ordinamento dell'alleanza al Sinai (...) i tre aspetti del culto, del diritto e dell'*ethos* sono indissolubilmente intrecciati tra loro» (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo 2001, p. 14).

³¹ Cfr. C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 154-155.

³² È utile pertanto precisare e distinguere i diversi piani deontologici, cfr. anche M. DEL POZZO, *La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 21/III (2009), pp. 549-568.

³³ Il linguaggio della liturgia ha sempre una portata sociale e istituzionale che dispone anche al rilievo giuridico, benché molti aspetti misterici e celebrativi fuoriescano ovviamente dalla portata della giustizia.

nalizza e relativizza la natura *ad alios* degli obblighi e il contenuto garantistico delle prescrizioni.

La reazione al giuridismo e agli eccessi dell'autoritarismo del passato ha prodotto una decisa avversione e prevenzione nel fronte liturgistico verso il fattore giuridico. L'anarchismo e lo spontaneismo paiono una conseguenza deteriore della rivendicazione di autonomia ed emancipazione dal rigore normativo. Al di là delle deviazioni più gravi e consistenti, soprattutto nella celebrazione eucaristica³⁴, ogni abuso liturgico è uno stravolgimento dell'ordine dovuto³⁵. Si constata talora un'insofferenza più o meno consapevole verso le regole o il sistema. La netta prevalenza nell'orizzonte canonistico dall'età della codificazione del metodo esegetico non favorisce una conoscenza e una stima adeguata della scienza giuridica ecclesiale. La diversità di orientamenti e di approcci teorici coincidono in genere nel pedissequo riferimento allo schema codiciale e nella presentazione dei singoli canoni secondo la *schola textus*³⁶. L'approccio canonistico normativistico e legalistico contribuisce a rendere ostico e arido l'apporto giuridico. Il letteralismo, il formalismo e il logicismo dell'esegesi allontanano dal sostanzialismo e dalla razionalità della giustizia. La riscoperta e l'approfondimento del realismo giuridico (la ricostruzione della relazione a partire dalle caratteristiche del bene giuridico, *l'ipsa res iusta*) invece può favorire

³⁴ «Si constatano, a volte, omissioni o aggiunte illecite, riti inventati al di fuori delle norme stabilite, atteggiamenti o canti che non favoriscono la fede o il senso del sacro, abusi nelle pratiche dell'assoluzione collettiva, confusioni tra il sacerdozio ministeriale, legato all'ordinazione, e il sacerdozio comune dei fedeli, che ha il proprio fondamento nel Battesimo.

Non si può tollerare che alcuni sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche o sostituire testi della Sacra Scrittura con testi profani. Iniziative di questo genere, lungi dall'essere legate alla riforma liturgica in se stessa, o ai libri che ne sono seguiti, la contraddicono direttamente, la sfigurano e privano il popolo cristiano delle ricchezze autentiche della liturgia della Chiesa» (VQA, n. 13).

³⁵ L'abuso lede al contempo il bene altrui (dei soggetti concretamente coinvolti) e il bene comune (di tutti i fedeli e dell'Istituzione).

³⁶ Per le radici dell'approccio esegetico, cfr. C. FANTAPPIÈ, *L'insegnamento del diritto canonico in Italia dal Concilio Vaticano II ai codici vigenti*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano 2014, pp. 40-45 (§ 3. *L'impero del Codice e il regno dell'esegesi*). In merito al superamento della dialettica delle scuole e degli indirizzi scientifici, cfr. anche G. ZANNONI, *Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Marcianum Press, Venezia 2011, pp. 25-118, 259-273.

una visione più ampia, motivata e matura della *ratio* della doverosità. Una presentazione della giuridicità che superi il riduzionismo della legislazione canonica appare più sintonica e confacente con l'unità e trascendenza del sapere ecclesiale³⁷. Se, come considereremo (*infra* Cap. II.8), il problema di fondo dell'abusività è formativo e motivazionale cogliere l'intrinseca dimensione giuridica della liturgia aiuta a coltivare il senso della giustizia e a scongiurare arbitrarietà.

Poiché gli abusi liturgici consistono frequentemente nella espressa contravvenzione alle prescrizioni del codice o dei libri liturgici, occorre conclusivamente precisare che *il realismo giuridico non contrasta il fondamento e il rigore dell'esegesi* dei testi normativi, cerca però di superarla e proiettarla su un orizzonte più ampio e completo³⁸. La legalità è un principio e un valore fondamentale derivato dall'esperienza storica della giustizia³⁹. Il rispetto della legge, delle indicazioni e delle rubriche liturgiche costituisce un'esigenza connaturata all'ermeneutica giuridica, individua la misura o il mezzo adeguato per attribuire a ciascuno ciò che è giusto⁴⁰. Nella liturgia tra l'altro la regola e la forma autoritativamente e consuetudinariamente configurate trasmettono e attualizzano la realtà del culto⁴¹. La ripresentazione sacramentale è un vero e

³⁷ Per il concetto e il contenuto della transdisciplinarietà, cfr. FRANCESCO, Cost. ap. *Veritatis gaudium*, 27 dicembre 2017, n. 4.c; per una trasposizione in ambito canonico J. CASTRO TRAPOTE, *Del paradigma codicial al paradigma costituzional*, «Ius Canonicum», 62 (2022), pp. 665-723.

³⁸ «In questi tempi successivi alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico si sta evidenziando un fenomeno già riscontrato negli anni che hanno fatto seguito alla pubblicazione del Codice del 1917: il metodo esegetico sta avendo molto spazio nella scienza canonistica, [...] Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo ma è un passo da principiante. Dall'esegesi si deve passare al sistema; dal metodo esegetico è necessario passare al metodo sistematico» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, p. 75).

³⁹ Cfr. B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino 2018, pp. 86-97 (6. *Il principio di legalità nel rapporto tra persona e diritto. La riconduzione del potere ai diritti e dei diritti alla dimensione di giustizia che li origina quale ratio essendi della legalità canonica*).

⁴⁰ Cfr. J. HERVADA, *Introduzione critica al diritto naturale*, Giuffrè, Milano 1990, pp. 127-135.

⁴¹ La regola o prescrizione in quest'ambito non ha un valore semplicemente indicativo o rappresentativo dell'ordine sociale ma è espressiva dell'obbedienza della fede organicamente strutturata.

proprio procedimento rivelativo del mistero. La fedeltà all'elemento positivo stabilito è pertanto decisiva e caratterizzante per l'autenticità e integrità della liturgia ecclesiale. Il giusrealismo rapporta perciò l'interpretazione delle disposizioni alla realtà e alle spettanze senza lassismi e cedimenti⁴². Nella relazione obbligatoria anche l'obbedienza e l'osservanza ricevono in tal modo un senso più pieno e profondo⁴³.

3. L'EMERSIONE DI UNA DEPLOREVOLE DEVIAZIONE CELEBRATIVA

Puntualizzata l'eccedenza del dono della grazia e l'intrinseca dimensione giuridica della liturgia, occorre esplorare meglio il *motivo dell'apparizione e della propagazione di questa autentica piaga ecclesiale*. L'indagine storica (*infra* Parte II) chiarirà che l'abusività celebrativa non è una novità nella vita della Chiesa e che in un certo senso ha accompagnato tutto il cammino del popolo orante di Dio (la riforma della Chiesa non prescinde mai dal riconoscimento del primato della grazia e dal miglioramento dei costumi del clero), nella nostra epoca però *preoccupa soprattutto la radicazione e la proporzione del fenomeno*. In passato i beni della comunione erano ritenuti un patrimonio intangibile della comunità e la garanzia della via della salvezza. La fede e i sacramenti venivano considerati abitualmente e in maniera generalizzata come i massimi valori della compagine ecclesiale⁴⁴. Al di là delle mancanze personali e dell'incoerenza morale, l'oggettivi-

⁴² cfr. anche BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 21 gennaio 2012, con commento di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, «Ius Ecclesiae», 24 (2012), pp. 701-717.

⁴³ «La legge, figli miei, nella vita della Chiesa è una cosa molto santa. Non è forma vuota, né arma per tenere in pugno le coscienze, ma ordine ragionevole e soprannaturale secondo giustizia. Non semplice strumento per comandare, ma luce a servizio della Chiesa intera per indicare a tutti la via per il compimento del grande mandato dell'Amore» (S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *Lettera 15 agosto 1964*, n. 103, in corso di pubblicazione in sez. II. *Cartas*, a cura dell'Istituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer, trad. propria).

⁴⁴ Il binomio Parola sacramenti ha indicato a lungo il contenuto essenziale della giuridicità canonica, circa l'ampliamento al servizio della carità esplicitato da BENEDETTO XVI, Enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25 («L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio [*kerygma-martyria*], celebrazione dei Sacramenti [*leiturgia*], servizio della carità [*diakonia*]. Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro»), cfr. anche C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020², pp. 184-201.

tà, assolutezza e connessione tra *lex credendi* e *lex orandi* apparivano come un fattore di gelosa identità e sentita appartenenza del popolo cristiano⁴⁵. L'innovazione o il cambiamento negli abusi contemporanei pare legato all'atteggiamento mentale o all'apprezzamento critico dei fedeli. La difformità e deviazione celebrativa non è concepita spesso, soprattutto da parte dei ministri sacri, come un disvalore o una minaccia ma come un fattore di personalità e maturità. L'attitudine abusiva si è insinuata perciò oltre che nel comportamento e nella prassi anche nella *mentalità* e talora nell'*idealità* degli agenti. La presunzione e la supponenza risultano in genere più deleterie e difficili da estirpare dell'ignoranza e della negligenza. La generalizzazione ed estensione attuale delle scorrettezze liturgiche è perciò solo la punta dell'iceberg di un problema più profondo e pervasivo. La crescita e diffusione del malcostume rituale è insomma un effetto della distorsione e deformazione dell'impegno pastorale.

*L'abusività culturale è spesso associata alla riforma liturgica intrapresa dal Concilio Vaticano II. Il collegamento tra i due eventi però è improprio e fuorviante se semplifica e, in alcuni casi, strumentalizza, i termini della questione. Il processo di rinnovamento e di riordino della liturgia desiderato dai Padri conciliari e attuato, talora in maniera un po' affrettata e vorticosa⁴⁶, ha innescato impulsi di modifica e revisione del centralismo romano e ha agito da "detonatore" anche delle istanze più innovatrici e progressiste. I cambiamenti e le trasformazioni (frequentemente *ad experimentum*) hanno facilitato così spinte in avanti e iniziative disavvedute. Pare difficile contestare il fatto che l'abusività liturgica abbia ricevuto un notevole incentivo proprio dall'esecuzione della riforma che – non bisogna dimenticare – coincide anche con il clima di contestazione e polemica "a*

⁴⁵ Il collegamento tra dottrina e liturgia è una costante nella vita della Chiesa, cfr. anche R. GRÉGOIRE, *Lex credendi lex orandi: tra affermazione dogmatica ed esperienza spirituale*, «Inter fratres», 45 (1995), pp. 1-10.

⁴⁶ È ben noto il giudizio di J. Ratzinger sulla vicenda: «Il secondo grande evento all'inizio dei miei anni di Ratisbona fu la pubblicazione del messale di Paolo VI, con il divieto quasi completo del messale precedente dopo una fase di transizione di circa sei mesi. Il fatto che, dopo un periodo di sperimentazione che spesso aveva sfigurato la liturgia, si tornasse ad avere un testo liturgico vincolante, era da salutare come qualcosa di sicuramente positivo» (*La mia vita. Autobiografia*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1997, p. 113).

tutto campo” nella società civile⁴⁷. La sollecitazione dell’iniziativa e dell’adattamento locale non di rado è stata mal compresa e recepita⁴⁸. Il magistero pontificio d’altronde non ha celato gli equivoci e i fraintendimenti registrati: «Accanto a questi benefici della riforma liturgica, bisogna riconoscere e deplorare alcune deviazioni, più o meno gravi, nell’applicazione di essa»⁴⁹. Nelle osservazioni critiche dei Papi e degli organismi curiali è sempre chiaro il *distinguo tra la bontà della riforma e l’erroneità di alcune pretese misure o applicazioni*. Le deviazioni non riguardano i principi (immutabili) della liturgia riformata ma l’attuazione o la modalità esecutiva dei mutamenti⁵⁰. La distinzione concettuale rischia però di essere sofisticata e pretestuosa se non valuta appieno gli effetti collaterali e indesiderati. L’inoltro e, soprattutto, la guida di un processo tanto laborioso e complesso non possono essere disgiunti completamente dagli usi e dalla prudenza di governo⁵¹. La creatività e lo sperimentalismo ad esempio hanno aperto la strada ad abusi e violazioni ricorrenti⁵². Resta la sensazione di un’impreparazione o immaturità del popolo fedele (*in primis* dei pastori e dei ministri) nell’accogliere e recepire il senso e lo spirito del cambiamento conciliare.

Un serio equivoco è però rappresentato dalla contrapposizione in maniera dialettica e antinomica tra la minuziosità e l’osservanza precedente e l’approssimazione e l’inottemperanza successiva, spesso collegata alla successione della codificazione del 1917 con quella del 1983. Invero una simile distorsione storica e prospettica pare il risultato di un’*idealizzazione largamente ideologica e pretestuosa*. La supposizione di un’età dell’oro è quasi sempre falsa e illusoria. Senza disconoscere mancanze e imperfezioni procedurali, nell’impostazione decimononica e nella vigenza del codice piano-benedettino, si registra sicuramente una maggior uniformità e rigore celebrativo. Il

⁴⁷ La vita della Chiesa non è certo impermeabile alle trasformazioni sociali. Cfr. per un inquadramento di questo periodo turbolento *Dov’è finito il ‘68? Un bilancio per gli anni 80*, a cura della Redazione di Studi Cattolici, Ares, Milano 1979.

⁴⁸ Può essere emblematico l’espressione della “creatività liturgica”.

⁴⁹ VQA, n. 13.

⁵⁰ Cfr. *Catechismus Catholicae Ecclesiae* [= CCE], n. 1205.

⁵¹ Soprattutto in una scienza pratica, l’affinamento della conoscenza e della teoria richiede una preparazione nel costume e nella perizia.

⁵² Cfr. D. NIGRO, *I diritti di Dio. La liturgia dopo il Vaticano II (Prefazione del card. Raymond Leo Burke)*, SugarCo, Milano 2012, pp. 101-106.

diritto liturgico sembrava godere di grande prestigio e autorevolezza. L'impetuosa esplosione dell'abusività culturale svela però un limite o un *vulnus* presumibilmente preesistente nel sistema canonico e la *fragilità dell'impianto giuridico ed ecclesiologico sottostante*. L'obbedienza e il rispetto paiono legati più all'incisività del principio gerarchico e al senso di autorità che alla bontà e razionalità dell'adempimento del dovuto. Indebolito il principio di autorità e la stima per il potere ed il controllo gerarchico è diminuita drasticamente anche l'osservanza delle rubriche e delle prescrizioni liturgiche. Il rapporto tra ordine e libertà d'altronde è spesso problematico e complesso⁵³. L'obbedienza passata corrisponde anche all'*accentuazione del carattere clericale, gerarchico e cerimoniale del culto*. I limiti giuridici segnalati, come notato, rinviano alle insufficienze ecclesiologiche⁵⁴. Il servizio e l'attenzione dei ministri, il coinvolgimento e la partecipazione popolare ed il profilo misterico e spirituale della liturgia non a caso presentavano seri inconvenienti e restrizioni.

La *svolta di mentalità e di costume auspicabile* in definitiva non è un problema di metodo e di modelli ma di *contenuto* e di *valori*. La soluzione dell'abusività rinvia a una riappropriazione della logica del mistero pasquale e del senso del sacro pienamente consapevole dell'affinamento intervenuto con il movimento liturgico e le acquisizioni magisteriali conciliari e successive.

4. UNA FATTISPECIE NON BEN CLASSIFICATA E CODIFICATA

La fattispecie degli abusi liturgici non ha ancora ricevuto una compiuta definizione e classificazione. Prima di cercare una possibile ricostruzione tipologica della figura (la natura giuridica degli abusi), operazione cui sarà dedicato il successivo Capitolo, interessa evidenziare le *premesse epistemologiche dell'abusività culturale*. Il punto di partenza obbligato dell'indagine, dopo aver accennato agli estremi del fenomeno, pare costituito dalla *ricognizione della normativa e della speculazione dottrinale esistente*. Alla prorompente emersione sociologica

⁵³ Alla salvaguardia autoritaristica e precettiva dell'ordine pubblico corrisponde spesso una limitazione dell'adesione interiore e sentita degli agenti.

⁵⁴ Una concezione o presentazione ecclesiologica riduttiva non può che riverberarsi anche sulla percezione del senso della liturgia. Cfr. anche M. DEL POZZO, *La scienza costituzionale canonica nella codificazione del 1917*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)», n. 3 (2018), pp. 1-18

ed esperienziale della figura non corrisponde un'equivalente trattazione deontologica, esiste però una certa attenzione e preoccupazione direttiva e di salvaguardia. Lo *status quaestionis* del sapere ecclesiale evidenzia un generico ma fermo riferimento alla prevenzione degli abusi. Gli abusi liturgici, almeno prima di *Redemptionis Sacramentum*⁵⁵, non ricevono una specifica catalogazione e regolamentazione, ma non sono certo ignorati dalla legislazione canonica. Anche la letteratura canonistica ha sempre considerato la minaccia delle violazioni celebrative e non ha mancato di rilevare il crescente pericolo degli abusi. In questa fase l'esame sarà limitato necessariamente a cenni o riferimenti molto generali e sintetici (interessa presentare anzitutto il panorama globale), rinviando ad altri momenti un'analisi più dettagliata e un maggior approfondimento della normativa e dei contributi dottrinali.

4.1. *Gli abusi liturgici nella legislazione canonica*

L'espressione "abuso liturgico" non è presente nelle codificazioni. La vigilanza perché non si insinuino abusi tuttavia comprende la disciplina sacramentale e in diversi casi ha un diretto rilievo liturgico.

Nella codificazione del 1917 l'abusività ha un riscontro leggermente minore rispetto alla codificazione vigente. La preoccupazione di evitare abusi («et cavere ne in haec abusus irrepant»⁵⁶) emergeva soprattutto nella funzione di controllo e supervisione. Tanto il Metropolita, tanto il Concilio plenario o provinciale, tanto il singolo Vescovo erano tenuti ad assicurare la correttezza della disciplina ecclesiastica⁵⁷. Spicca in particolare il ruolo episcopale di cura del patrimonio liturgico (nel novero della speciale attenzione tutoria si comprende espressamente l'amministrazione dei sacramenti e sacramentali, il

⁵⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Istr. *Redemptionis Sacramentum* (su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia), 25 marzo 2004.

⁵⁶ «Eius [Congregatio Sacrorum Rituum] proinde est praesertim advigilare, ut sacri ritus ac caeremoniae diligenter serventur in Sacro celebrando, in Sacramentis administrandis, in divinis officiis persolvendis, in iis denique omnibus quae Ecclesiae Latinae cultum respiciunt; dispensationes concedere opportunas; insignia et honoris privilegia tam personalia et ad tempus, quam localia et perpetua, quae ad sacros ritus vel caeremonias pertineant, elargiri, et cavere ne in haec abusus irrepant» (can. 253 § 2 CIC 17).

⁵⁷ Cfr. cann. 274 n. 4, 290, 336 § 2 CIC 1917.